

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-924 del 23/02/2017
Oggetto	Concessione di derivazione ad uso idroelettrico e di occupazione di aree demaniali COMUNE: Valsamoggia - Bazzano, loc. La Chiusa CORSO D'ACQUA: torrente Samoggia TITOLARE: Ravaglia Anna CODICE PRATICA N. BO16A0020 e BO16T0042
Proposta	n. PDET-AMB-2017-969 del 23/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di derivazione ad uso idroelettrico e di occupazione di aree demaniali

COMUNE: Valsamoggia -Bazzano, loc. La Chiusa

CORSO D'ACQUA: torrente Samoggia

TITOLARE: Ravaglia Anna

CODICE PRATICA N. B016A0020 e B016T0042

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con

decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi

idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione per l'occupazione di aree del Demanio idrico e per il rilascio di concessione di acque pubbliche:

- L n. 388/2000
- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- la DGR n.667/2009

preso atto che la Regione Emilia Romagna:

- con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7 ha provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio per il demanio aree determinando altresì, le tipologie di utilizzo ed i relativi canoni da applicare;
- tale norma è stata successivamente aggiornata e modificata con DGR n.895 del 18/06/2007, con DGR n.913 del 29/06/2009, con DGR n.469 del 11/04/2011 e con DGR n.173 del 17/02/2014;
- per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza pervenuta in data 18/03/2016 con prot. PG/2016/192557 presentata dalla sig.ra Anna Ravaglia, C.F. RVGNNA47E56A726A, residente a Valsamoggia - Bazzano in via Magione n.18, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Samoggia, in comune di Valsamoggia - Bazzano, loc. La Chiusa, ad uso **idroelettrico**, con una portata massima di 250 l/s, media di esercizio 200 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 4.730.000 mc mediante una turbina sifonata (pratica B016A0020);

- l'istanza presentata dalla sig.ra Anna Ravaglia, C.F. RVGNNA47E56A726A, assunta a protocollo al n. PG/2016/192549 del 18/03/2016, relativa all'occupazione del terreno di proprietà demaniale mediante elettrodotto di collegamento tra la turbina ed il quadro elettrico (pratica B016T0042);

Considerato che:

- l'istanza di derivazione presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è quello idroelettrico ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n.3/1999;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale (posizionamento di un elettrodotto) è

considerato "attraversamento per cavi elettrici" ai sensi della LR 7/2004 e s.m.i.;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione della domanda di concessione di derivazione sul BURER n. 178 in data 15/06/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;
- a seguito della pubblicazione della domanda di occupazione di area demaniale sul BURER n.144 del 18/05/2016, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette;
- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, il corpo idrico in cui avviene il prelievo è il torrente Samoggia, codice "061500000000 5 ER", in condizione di stato ecologico "scarso" e stress idrico "assente";

Preso atto:

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 28/06/2016 con il prot. PGB0/2016/11835 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001, avente carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni;
- del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti in data 24/01/2016 con n. PGB0/2017/1469, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni;
- della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, in data 19/05/2016 con il prot. PGB0/2016/9042, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di derivazione pari ad € 190,00=;

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione per l'occupazione di aree demaniali pari ad € 75,00=;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nei disciplinari allegati;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla sig.ra Anna Ravaglia, C.F. RVGNNA47E56A726A le seguenti concessioni alle specifiche condizioni vincolanti, meglio esplicitate nei disciplinari tecnici allegati:

A) la **concessione di derivazione di acque pubbliche** superficiali del torrente Samoggia ad uso idroelettrico, in comune di Valsamoggia - Bazzano (BO), loc. La Chiusa, mediante una micro-turbina sifonata posta a tergo di una briglia, identificata al NCT di detto comune al foglio 3, fronte map. 3, per una portata massima di 250 l/s, portata media di 200 l/s, per produrre con un salto di 3,0 m, una potenza nominale di 5,88 Kw (pratica B016A0020);

B) la **concessione di area demaniale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica lungo la sponda destra del torrente Samoggia, in Comune di Valsamoggia - Bazzano (BO), loc. La Chiusa, censita al Catasto Terreni al fg. 6, fronte mapp. 3, con un tubo di diametro 100 mm per una lunghezza complessiva di 25 m, utilizzato per il posizionamento dell'elettrodotto di collegamento tra la micro turbina e il quadro elettrico (pratica B016T0042);

2) di dare atto che le concessioni si intendono rilasciate al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà

essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

3) di dare atto che le opere concessionate dovranno essere realizzate secondo gli elaborati progettuali presentati, anche se non materialmente allegati al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici allegati;

4) di dare atto che il mantenimento delle strutture oggetto della presente concessione su area del demanio potrà essere parimenti soggetto a revoca qualora insorgessero esigenze idrauliche connesse alla gestione del bene ed alla conseguente tutela della privata e pubblica incolumità;

5) di stabilire che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti e indicati nel presente atto e nei disciplinari allegati (art.19, comma 2, L.R. n.7/2004, e art.32, R.R. n.41/2001);

6) di stabilire che la presente concessione **ha validità fino al 31/12/2035**, ai sensi della DGR n.2102 del 30/12/2013 e dell'art. 17 della LR n.7/2004, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nei disciplinari parti integranti del presente atto. La Struttura concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. n.7/2004 nonché dell'art.48 del R.R. n.41/2001, alla revisione o alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

7) di stabilire che l'intestatario della concessione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

8) di approvare gli allegati disciplinari di concessione, parti integranti e sostanziali della presente determina, contenenti le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione e l'utilizzo dell'area demaniale;

9) di stabilire che i **canoni annuali**, calcolati applicando la normativa vigente, sono così **fissati per l'anno 2017**:

- **canone di derivazione acqua: € 161,16=**

- canone di occupazione aree: € 180,18=

che sono stati versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

10) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

11) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

12) di dare atto che le **cauzioni**, stabilite secondo la normativa vigente, sono quantificate in:

- **cauzione per derivazione di acque: € 250,00=**

- **cauzione per occupazione area demaniale: € 250,00=**

corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015, e **sono state versate anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

13) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00=, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto, la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

14) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

15) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

16) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla sig.ra Ravaglia Anna, C.F. RVGNNA47E56A726A. Pratica B016A0020.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal **torrente Samoggia** per **uso idroelettrico** è stabilito per una **portata massima di 250 l/sec, portata media di 200 l/s**, per produrre con un salto di 3,0 m, una **potenza nominale di 5,88 Kw**.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X=665.815, Y=932.883, in area demaniale, individuato nel Foglio 6, antistante il mappale 3 del NCT del comune di Valsamoggia - Bazzano, loc. La Chiusa, in corrispondenza della sponda destra del torrente Samoggia, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "Samoggia", codice 061500000000 5 ER, in stato ecologico "scarso" ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da una micro turbina sifonata tipo Kaplan, che è posizionata immediatamente a monte della gaveta di una briglia, in prossimità della spalla destra. L'acqua viene rilasciata immediatamente a valle della briglia stessa.
- C) dalla turbina parte un elettrodotto, di diametro 100 mm e della lunghezza di circa 25 m, che attraversa la limitrofa area demaniale per collegarsi al quadro elettrico posto in area privata.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente. **Le varianti**

effettuate senza il preventivo assenso della Struttura sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) di 130 l/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, **qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

La verifica del rispetto del DMV può essere effettuata prendendo a riferimento sul sito ARPA-SIMC http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625 (variabile: "livello idrometrico") la sezione di "Bazzano" che è la più prossima alla presente derivazione. Presso l'Autorità di Bacino del Reno è possibile richiedere il livello idrometrico corrispondente al DMV di concessione.

A tergo della gaveta della briglia potrà essere realizzato un modesto svaso per convogliare l'acqua necessaria al funzionamento della turbina. Tale svaso non dovrà in alcun modo danneggiare la struttura della briglia.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo**

del **Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento in caso di danni alle opere di presa causati da eventi di piena o da condizioni della briglia non più idonee all'esercizio della derivazione.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, dovrà installare un idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** e dovrà trasmettere alla Struttura concedente e all'Autorità di Bacino del Reno, **entro il mese di gennaio di ogni anno**, una **comunicazione dei volumi mensili prelevati** durante l'anno solare trascorso, come misurati dagli strumenti appositamente installati.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013 e della L.R. 7/2004, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2035**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2035**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa

idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

La sottoscritta Anna Ravaglia, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE TECNICO PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

Comune: Valsamoggia - Bazzano

località: La Chiusa

corso d'acqua: torrente Samoggia, sponda destra

Fogli e mappali: foglio 6, antistante mapp. 3

Concessionario: sig.ra Anna Ravaglia

Oggetto: Concessione per occupazione di terreno demaniale e utilizzo di pertinenza idraulica per elettrodotto.

PRATICA N° B016T0042

- Vista l'istanza presentata il 18/03/2016 con prot. PG/2016/192549 dalla Ditta in epigrafe e i relativi elaborati grafici che descrivono il tracciato dell'elettrodotto dalla turbina al quadro elettrico, avente diametro di 100 mm e lunghezza di 25 m;

- Considerato che secondo quanto si evince dagli elaborati progettuali l'opera è posta in aree del Demanio Idrico, il cui utilizzo è di competenza della scrivente struttura;

- Visti gli esiti dell'istruttoria effettuata dai tecnici di questa Struttura;

- Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n.523
- la L.R. 14 aprile 2004 n.7 recante "Disposizioni in materia ambientale".
- la delibera n.897 del 07/06/2007 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004".

si rilascia il presente

DISCIPLINARE TECNICO

per l'occupazione delle aree di Demanio Idrico Pubblico appresso indicate, con le opere relative alla posa di un elettrodotto, con le modalità e alle seguenti tassative prescrizioni e condizioni:

1. L'opera è autorizzata secondo i tracciamenti planimetrici e le caratteristiche dimensionali contenute negli elaborati tecnici presentati.

2. L'opera assentita è costituita da un elettrodotto di diametro 100 mm, posto all'interno di un condotto di protezione zancato alla briglia del t. Samoggia e che dovrà essere in appoggio "a cavaliere" sul corpo arginale per una lunghezza di 25 m, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici, che interessa aree del demanio idrico e di pertinenza idraulica. La tubazione posta a cavaliere dell'argine potrà essere protetta mediante un **modesto riporto di terreno**; non dovranno essere realizzati scavi nel corpo arginale.

prescrizioni e condizioni di carattere generale:

3. Eventuali variazioni all'opera assentita dovranno preventivamente essere richieste ed autorizzate dal Servizio scrivente.

4. I lavori dovranno iniziare **entro un anno** dal rilascio della concessione. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con congruo anticipo al Servizio Area Reno e Po di Volano, che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco tramite suo personale. Altresì, dovrà essere comunicata la conclusione dei lavori stessi.

5. Potrà essere realizzato un modesto svaso a tergo della briglia per convogliare l'acqua necessaria al funzionamento della turbina.

6. Durante i lavori dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone.

6. L'opera dovrà essere sempre mantenuta in perfetto stato di manutenzione e il concessionario dovrà in ogni momento a sua cura e spese provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari od anche soltanto convenienti per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.

7. Tutti gli oneri per eventuali adeguamenti delle opere concesse, che si rendessero necessari per permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo, ecc), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.

8. Qualora intervengano modificazioni morfologiche del corso d'acqua tali che le opere risultino a vista e soggette direttamente alla corrente, il Concessionario dovrà proporre ed eseguire tutti gli interventi di adeguamento o rimessa in pristino necessari a riportare l'opera nelle ideali condizioni

di esercizio ferma restando la salvaguardia della naturale morfologia del corso d'acqua.

9. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, danneggiamenti alla briglia, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.) saranno a carico esclusivo del Concessionario.

10. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario. L'amministrazione concedente dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire all'interno dell'area concessionata o essere causato direttamente o indirettamente verso chiunque interno o esterno all'area dalla concessione stessa.

11. L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o l'inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, comporterà la decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata al concessionario.

12. L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni eventualmente già anticipati.

13. In caso di mancato rinnovo, per decadenza o per revoca della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario ed eventuali danni.

14. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica. Le violazioni e le inottemperanze alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare Tecnico saranno punite con sanzioni amministrative di cui all'art.21 della LR n.7/2004.

15. Al termine della concessione tutte le opere dovranno essere demolite con conferimento a discarica autorizzata dei materiali impiegati di natura estranea al torrente, l'alveo, le sponde e i luoghi circostanti dovranno essere ripristinati allo stato preesistente e comunque in ideali condizioni idrauliche e morfologiche con particolare cura al ripristino della quota attuale del fondo e alla sezione idraulica.

16. Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata alla scrivente Struttura mediante istanza di cambio titolarità.

EPILOGO

La sottoscritta Anna Ravaglia, visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.